

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della Repubblica Popolare Ucraina. (25A06459)

(GU n.279 del 1-12-2025)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 20 novembre 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29;

Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC) assistenza per far fronte a potenziali criticita' conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

Considerato che la citata richiesta e' tuttora attiva e che e' stata rinnovata con ulteriori specifiche richieste di assistenza per il tramite del meccanismo europeo di protezione civile da parte dell'Ucraina;

Considerato il perdurare della situazione di crisi internazionale che sta determinando l'incremento dell'esigenza di materiali volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile nel territorio dell'Ucraina;

Considerata, in particolare, la necessita' di assicurare il soccorso nel settore energetico, in vista della stagione invernale gia' particolarmente intensa;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 28 ottobre 2025 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalita';

Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Viste le note del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2025 e del 15 novembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del perdurare degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 2.000.000,00 a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
Musumeci